



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 1/17/DSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N.
16/16/DSP, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D. LGS. N. 261/1999 E
DELL'ART. 3 DEL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI
ABILITATIVI PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI",
APPROVATO CON DELIBERA N. 129/15/CONS**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"* (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *"Modifiche al sistema penale"* (di seguito, "Legge n. 689/1981");

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *"Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante *"Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante *"Disciplina dei tempi dei procedimenti"* come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la determina n. 16/16/DSP, del 25 novembre 2016, notificata in data 30 novembre 2016, con la quale è stata contestata alla società Quickly Logistic House S.r.l., sita in via Peschiera n. 20 (VA), con sede legale in Como, via Adamo del Pero n. 6, l’esercizio dell’attività postale in assenza del titolo abilitativo prescritto e, in particolare, la violazione degli articoli 5 del d.lgs. n. 261/1999 e 3 del Regolamento di cui di cui all’allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota prot. Agcom n. 6647 del 9 febbraio 2017, con la quale la Società ha trasmesso copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato in data 2 febbraio 2017 a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), determinata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 16/16/DSP nei confronti della società Quickly Logistic House S.r.l., sita in via Peschiera n. 20 (VA), con sede legale in Como, via Adamo del Pero n. 6, è archiviato in quanto la predetta società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il presente atto è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 17/02/2017

Il Direttore
Claudio Lorenzi